

# Le novità per il lavoro sportivo dilettantistico dopo il Decreto correttivo bis

A cura di:  
Luca Vannoni

# Lavoratore sportivo



- 1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.


# Lavoratore sportivo



La regola di  
carattere  
generale

- E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva

# Lavoratore sportivo



Le esclusioni

- Le mansioni di carattere amministrativo-gestionale
- Prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

# Definizione delle mansioni sportive

2023?

- 1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.))

# LAVORATORE SPORTIVO

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di



un rapporto di lavoro subordinato



un rapporto di lavoro autonomo



anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Art. 25, co 2

# Lavoro occasionale

- 3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

# LAVORO SPORTIVO

## NORMA DI CHIUSURA



*«Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.»*

# Tesseramento

- **Art. 15**

- 1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

# D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

## DIRETTORE SPORTIVO



Il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla **gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori**, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il **trasferimento di atleti**, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.

# D.LGS. 36/2021: DEFINIZIONI

## DIRETTORE TECNICO



Il soggetto che cura l'attività concernente **l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva**, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le **attività degli allenatori** a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.

# TECNICI E DIRIGENTI SPORTIVI

*Art. 17: I tecnici*

ISTRUTTORI

ALLENATORI

MAESTRI

SELEZIONATORI

I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente.

# LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:



la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;



le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

**Art. 28**

# COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

**ART. 2 D.LGS. 81/2015**



**A far data dal 1°  
gennaio 2016, si applica  
la disciplina del  
rapporto di lavoro  
subordinato anche ai  
rapporti di  
collaborazione che si  
concretano in  
prestazioni di lavoro**



PREVALENTEMENTE PERSONALI

CONTINUATIVE

LE CUI MODALITÀ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL  
COMMITTENTE

# COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

- La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
- d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

# ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa



L'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi **può essere** assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

# Comunicazioni obbligatorie

Ras

- 3. L'associazione o società ((nonché' la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a.)) destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

# Comunicazioni obbligatorie



- La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale.

# Comunicazioni obbligatorie



## Sanzioni

- Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.
- All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

# Comunicazioni obbligatorie

Anche sotto i € 5.000

- Il Decreto correttivo bis ha fatto venire meno una rilevante agevolazione amministrativa, in merito alle comunicazioni obbligatorie dei contratti di lavoro nel settore dilettantistico e, in particolare, con l'esonero dalle comunicazioni di assunzione dei dati relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per sportivi con compensi al di sotto dei 5.000 euro annui

# LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del **libro unico del lavoro** è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.



Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di € 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

# LAVORO SPORTIVO

**LUL**



Decreto-Legge convertito con  
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.  
133



Il libro unico del lavoro deve essere  
compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2,  
per ciascun mese di riferimento, entro la  
fine del mese successivo

**PROSPETTO PAGA**



LEGGE 5 gennaio 1953, n. 4



All'atto della corresponsione della  
retribuzione

# ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

**L'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche se dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**



In sede di prima applicazione i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co., limitatamente al periodo di paga luglio-settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31/10/2023

# Tenuta LUL

- 4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (può essere) adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

# Rinvio

- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 (comunicazioni di assunzione) ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 (libro unico del lavoro).

# Termini per le comunicazioni

- Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.**

# Termine LUL

- Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.**

# Termine ....o proroga?

- In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, **limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre.**

# PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

- Le società e le associazioni sportive, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società sport e salute S.P.A., Possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.



Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese **documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

# PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

- Le spese del volontario possono anche essere rimborsate a fronte di autocertificazione fino ad un massimo di € 150,00 mensili



Necessario che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa forma di rimborso.

# L'INDENNITÀ CHILOMETRICA

L'indennità chilometrica corrisponde alla somma forfettaria per l'utilizzo in trasferta del proprio mezzo di trasporto.

Rientra, ai fini fiscali, nella categoria del rimborso analitico (escluso da tassazione), in presenza di due condizioni (risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate):



**Se sono sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.**



**Se sono quantificate in base al tipo di veicolo e distanza percorsa (sulla base delle tabelle ACI).**

# FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

**Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato:**



**Per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.**



**Di alta formazione e di ricerca.**

# FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

## APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE



**Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante**

**di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**

**il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni.**

# FORMAZIONE DEI GIOVANI ATLETI

Ai contratti di apprendistato di primo e terzo livello di cui alla slide precedente non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.:



DISCIPLINA CONTINGENTAMENTO

DISCIPLINA PREAVVISO

DISCIPLINA LICENZIAMENTI

Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si risolve automaticamente.

## TRATTAMENTO TRIBUTARIO SINO AL 30 GIUGNO 2023

<b>Compenso annuo</b>	<b>Imponibilità</b>	<b>Ritenuta IRE</b>	<b>Add.le Regionale + comunale</b>
Fino a € 10.000,00	No	-	-
Oltre € 10.000,00 Fino a € 30.658,28	Sì	23% a titolo d'imposta	1,23% + comunale
Oltre € 30.658,28	Sì	23% a titolo d'acconto	1,23% + comunale

# TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- I compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali **fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00**.
- Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi **superi il limite di euro 15.000,00**, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

# TRATTAMENTO TRIBUTARIO

- All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

# TRATTAMENTO TRIBUTARIO

## ART. 51, CO. 1-BIS

*1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, 7, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.*

**La somma dei redditi diversi percepiti dal 1/1/2023 al 30/06/2023**



**La somma dei redditi assimilati a lavoro dipendente percepiti dal 1/7/2023 al 31/12/2023**



**ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE AI FINI FISCALI FINO AD € 15.000,00**

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

**NELL'AREA DEL DILETTANTISMO:**



- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- Le prestazioni autonome

hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.

**A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.**

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

- Le figure degli **istruttori** presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, **dei direttori tecnici**, e degli **istruttori** presso società sportive:

- Hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto.
- Qualora già iscritti presso il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è pari al 24 per cento.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è pari al 25 per cento.

**L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi sono calcolate sulla parte di compenso **eccedente i primi 5.000,00 euro annui.****

# TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DISCIPLINA TRANSITORIA DI FAVORE

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50%.  
L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

**non si dà luogo a recupero contributivo.**

# ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

- I lavoratori **subordinati sportivi**



Sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo

Anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.


# LAVORATORE SPORTIVO

## *Dipendenti delle amministrazioni pubbliche*

- Possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive **dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza in tal caso si applica il regime delle **prestazioni dei volontari**.
- L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari **solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** CHE LA RILASCIA O LA RIGETTA ENTRO 30GG DALLA RICHIESTA. In tal caso si applica il regime previsto per le **prestazioni sportive**.

# RIFORMA LAVORO SPORTIVO

Comprese le collaborazioni amministrativo gestionali



# COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Ricorrendone i presupposti, **l'attività di carattere amministrativo-gestionale** resa in favore delle società ed associazioni sportive **dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP

**può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.**

**Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL.**

# COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

## *Gestione previdenziale*

**I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla **Gestione Separata** secondo la relativa disciplina previdenziale.**



**I contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.**

# Assicurazione contro gli infortuni

- **Art. 34 1.** I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

# Assicurazione contro gli infortuni

- 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

# Assicurazione contro gli infortuni

- 3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.

- 8-sexies. Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma **hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.**
- Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20 per cento).

- **Art. 37 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**
- 1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.
- **Non rientrano** tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

- 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.
- 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
- 4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
- 5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

- **Art. 51 Norme transitorie**
- **1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.**
- 1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta **non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.**